

N. 85978/05 R.G.

SENT. N° 11512/10  
REP. N° 9168/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore  
con gli Avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono;  
elettivamente domiciliata in Milano [REDACTED] presso lo studio dei difensori;

- OPPONENTE -

E

[REDACTED] con gli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che lo rappresentano e  
difendono  
elettivamente domiciliato in Milano [REDACTED] presso lo studio dei difensori;

- OPPONENTE -

E

[REDACTED] con gli Avv.ti [REDACTED] che lo rappresentano e  
difendono  
elettivamente domiciliato in Milano [REDACTED] presso lo studio dei difensori;

- OPPONENTE -

CONTRO

[REDACTED] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'Avv.  
[REDACTED] che la rappresenta e difende  
elettivamente domiciliata in Milano [REDACTED] presso lo studio del difensore;

- OPPOSTA -

Il procuratore degli opposenti chiede e conclude:  
vedi foglio che segue sub A);  
il procuratore dell'opposta chiede e conclude:  
vedi foglio che segue sub B);

A

TRIBUNALE DI MILANO

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nei giudizi riuniti nn. 85978/05, 85980/05, 85981/05, 85982/05,  
85983/05,85985/05 R.G.

per : [redacted], [redacted],

[redacted], con l'avv. [redacted] attori

contro : [redacted], con l'Avv. [redacted],

convenuta

\*\*\*\*\*

Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertato e ritenuto tutto quanto esposto, dedotto e richiesto -nel merito e nell'istruttoria- dall'attore nell'atto di citazione, nelle memorie depositate e comunque ex art.180 e 184 c.p.c., nelle deduzioni a verbale, e comunque nel corso della causa da aversi qui per integralmente richiamate, nessuna abbandonata *contrariis reiectis*:

I) Preliminarmente:

a) in principalità: respingere le eccezioni della convenuta ex artt. 102 e 164, c.4, c.p.c.;

aa) in subordine, e per quanto eventualmente di ragione (cioè soltanto qualora ritenesse fondate le avversarie eccezioni):

aa1) assegnare alla [redacted] termine per la indicazione della identità dei proprietari superficiali titolari di porzioni esclusive del porto turistico, ed indi, subordinatamente all'avvenuta esecuzione di tale indicazione da parte della predetta, disporre la integrazione del contraddittorio, all'uopo assegnando agli attori congruo termine, che

Q

tenga conto del numero estremamente rilevante (1.500 circa) dei destinatari dell'atto da notificare ex art. 102, c.2, c.p.c., **ed autorizzando la notifica di tale atto a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

**aa2) assegnare termine** altrettanto congruo agli attori ex art. 164, c.5, c.p.c. per integrare la domanda.

**b) revocare** la provvisoria esecuzione ai decreti opposti.

**II) nella decisione:**

dare atto della **inidoneità** dei documenti prodotti dalla convenuta nei procedimenti ingiuntivi a costituire "*prova scritta*" ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e, per l'effetto, **dichiarare nulli ovvero annullare e/o revocare** i decreti ingiuntivi opposti siccome illegittimamente emessi in difetto del requisito della "*prova scritta*" prescritto dall'art. 633, n. 1, c.p.c.

**b)** accertata e ritenuta la sussistenza del condominio "*orizzontale*" relativo al complesso immobiliare del [REDACTED] **dichiarare la nullità** delle clausole (art. 9 e 10 dei contratti di vendita e clausole lett. "f" ed "h" dell'allegato "E") degli atti di trasferimento agli attori della proprietà delle singole porzioni di rispettiva pertinenza mediante le quali è stata riservata alla venditrice [REDACTED] l'amministrazione di detto condominio e, per l'effetto, **accertare e dichiarare la inesistenza, per difetto di un titolo giuridico, di un diritto della convenuta a pretendere dagli attori i pagamenti per spese ordinarie e straordinarie relative alle parti comuni a ciascuno dei medesimi richiesti mediante i decreti opposti, per l'effetto annullando e/o revocando tali decreti ingiuntivi.**

**c)** sempre accertata e ritenuta la sussistenza di detto condominio

“orizzontale” è dato atto della inesistenza di delibere assembleari dello stesso di approvazione delle spese ordinarie e straordinarie richieste pro-quota a ciascuno degli attori, accertare e dichiarare la inesistenza comunque di un titolo giuridico attribuyente alla [redacted] il diritto a pretendere dagli attori il pagamento pro-quota delle spese ordinarie e straordinarie di che trattasi, per l'effetto ancora una volta annullando e/o revocando i decreti ingiuntivi opposti.

d) dato atto della mancata dimostrazione da parte della [redacted] della inerenza delle asserite spese ordinarie e straordinarie di che trattasi a parti e/o servizi comuni ai proprietari superficiali dell'immobile portuale, nonché dell'esborso da parte sua dei relativi importi, escludere comunque, per difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza di un diritto della convenuta ai pagamenti pro-quota domandanti agli attori mediante i decreti ingiuntivi opposti, per l'effetto sempre annullando e/o revocando tali decreti:

**in subordine:** accertata e ritenuta comunque, alla stregua delle risultanze documentali di causa e mediante disponenda Consulenza Tecnica d'Ufficio, la estraneità alle parti e servizi comuni delle spese de quibus, escludere la sussistenza di un diritto della convenuta a pretendere i pagamenti pro-quota domandati agli attori mediante i decreti opposti e, per l'effetto, annullare e/o revocare tali decreti.

e) accertata e ritenuta la sussistenza delle dedotte inadempienze della [redacted] agli obblighi facentile carico sia quale Amministratore del condominio “orizzontale” portuale sia quale mandatario “ordinario” dei

singoli proprietari superficiali, e per l'effetto, in accoglimento della eccezione ex art. 1460 c.c. degli attori, escludere la sussistenza di un diritto della convenuta a pretendere dai predetti i pagamenti domandati con i decreti ingiuntivi opposti, di conseguenza annullando e/o revocando tali decreti.

f) accertare e ritenere, sia la insussistenza di un diritto della [REDACTED] di esporre a carico degli attori l'I.V.A. il pagamento del cui importo è stato dalla prima richiesto mediante i decreto ingiuntivi opposti, sia la sussistenza del diritto degli attori alla imputazione a deconto in loro favore, pro-quota degli importi rinvenienti alla [REDACTED] del "rimborso I.V.A." anzidetto, per l'effetto escludendo un diritto della convenuta a pretendere da ciascuno degli attori sia il pagamento dell'importo esposto per I.V.A. sia dell'importo corrispondente alla quota di detto "rimborso I.V.A." da imputare a deconto di ciascuno degli importi richiesti in via ingiuntiva, di conseguenza annullando e/o revocando in ogni caso i decreti ingiuntivi opposti.

g) accertare e ritenere la sussistenza delle dedotte inadempienze ed irregolarità della [REDACTED] relative agli obblighi facenti carico alla medesima nel caso che venisse ritenuta la sua qualità di Amministratore del condominio "orizzontale" portuale e, per l'effetto - nonché per effetto della nullità delle clausole contrattuali anzidette -, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli attori, revocare la predetta da tale incarico. A tal fine, in via cautelare, nominare fin d'ora un amministratore giudiziario di detto condominio con l'incarico specifico, tra l'altro, di convocare

immediatamente l'assemblea per nominare nei modi di legge il nuovo amministratore e per l'assunzione di ogni altra delibera necessaria.

II) Condannare la [REDACTED] alle spese ed onorari dei giudizi riuniti.

**IV) Nell'istruttoria:**

A) Ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione :

a1) dei documenti contrattuali e contabili relativi ad ognuna delle spese "ordinarie" esposte dalla medesima a carico degli attori (*pro-quota*) nel "consuntivo" e nel "preventivo" prodotti con i ricorsi per ingiunzione;

a2) dei documenti contrattuali, contabili e tecnici relativi alle spese per "lavori straordinari" esposte dalla stessa convenuta a carico degli attori (*pro-quota*) nel prospetto di "ripartizione spese straordinarie" pure prodotti con i ricorsi per ingiunzione,

B) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare, previa individuazione delle parti "comuni" della costruzione portuale e delle parti di tale costruzione di proprietà esclusiva della [REDACTED] la inerenza alle parti e/o servizi comuni ovvero a parti e/o servizi di pertinenza esclusiva della [REDACTED] delle spese esposte nel "consuntivo", nel "piano di ripartizione" e nella "ripartizione spese straordinarie" il cui rimborso *pro-quota* è stato domandato da quest'ultima agli attori; la consistenza in concreto delle prestazioni cui dette spese ineriscono e la esecuzione a regola d'arte di tali prestazioni; la necessità delle spese stesse e la loro congruità alla stregua dei costi di mercato in relazione alle prestazioni eseguite; l'importo di dette spese facente carico agli attori *pro-quota*.

3

██████████, chiede all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, che siano accolte le seguenti

**conclusioni**

in via pregiudiziale

- accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda avversaria volta a ottenere la revoca del mandato conferito alla Concessionaria e, per l'effetto, l'applicabilità dell'istituto del "condominio" ex art.1117 c.c., in quanto lesiva del disposto di cui all'art.102 c.p.c.;

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per violazione del precetto di cui all'art.164, 4° comma, c.p.c.;

in via pregiudiziale e/o preliminare

- respingere l'istanza "cautelare" avversaria in quanto inammissibile, irrituale e infondata;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2909 c.c., dichiarare inammissibili e/o improcedibili e, per l'effetto, respingere le domande avversarie relative alla contestazione della validità del contratto di cessione di proprietà superficiaria in quanto già decise, nei confronti del sig. ██████████ di Studio ██████████

██████████, dai decreti ingiuntivi definitivi emessi dal Tribunale di Milano nn.31824 - 32156/06 nonché dal Giudice di Pace di Milano nn.28179 - 30551/06;

in via preliminare

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG 65898/05, n.35666/05, pubblicato il 16.11.2005, notificato il 7.12.2005, in quanto l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta e facile soluzione;

nel merito

respingere le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto

14.11.2005, notificato il 29.11.2005, in quanto l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta e facile soluzione;

nel merito

respingere le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo RG 65907/05, n.34973/05, pubblicato il 14.11.2005, notificato il 29.11.2005 e, per l'effetto, condannare il sig. [REDACTED] a pagare quanto dovuto alla [REDACTED]

nel merito, in via subordinata

in ogni caso accertare, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] la somma di complessivi Euro 3.739,46, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;

in via preliminare

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG 65904/05, n.34971/05, pubblicato il 14.11.2005, notificato il 29.11.2005, in quanto l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta e facile soluzione;

nel merito

respingere le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo RG 65904/05, n.34971/05, pubblicato il 14.11.2005, notificato il 29.11.2005 e, per l'effetto, condannare il sig. [REDACTED] a pagare quanto dovuto alla [REDACTED];

nel merito, in via subordinata

in ogni caso accertare, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] la somma di complessivi Euro 3.915,21, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;

in via preliminare



ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG 65903/05, n.34970/05, pubblicato il 14.11.2005, notificato il 24.11.2005, in quanto l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta e facile soluzione;

nel merito

respingere le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo RG 65903/05, n.34970/05, pubblicato il 14.11.2005, notificato il 24.11.2005 e, per l'effetto, condannare il sig. [redacted] a pagare quanto dovuto alla [redacted];

nel merito, in via subordinata

in ogni caso accertare, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. [redacted] a pagare alla [redacted] la somma di complessivi Euro 6.762,38, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;

in via preliminare

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG 65901/05, n.35667/05, pubblicato il 16.11.2005, notificato l'1.12.2005, in quanto l'opposizione non é fondata su prova scritta e non é di pronta e facile soluzione;

nel merito

respingere le eccezioni e le domande avversarie in quanto inammissibili poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo RG 65901/05, n.35667/05, pubblicato il 16.11.2005, notificato l'1.12.2005 e, per l'effetto, condannare il sig. [redacted] a pagare quanto dovuto alla [redacted];

nel merito, in via subordinata

in ogni caso accertare, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] la somma di complessivi Euro 3.740,37, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo effettivo;

in via istruttoria

ordinare agli attori oppONENTI, *ex art.210 c.p.c.*, l'esibizione dell'originale del documento da cui emergerebbe l'ipotetica "pattuizione", a favore dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] di una somma da dedurre dal conto economico della gestione del [REDACTED];

respingere le istanze istruttorie degli attori oppONENTI in quanto inammissibili, irrituali e infondate;

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente che non è posta in discussione la natura demaniale dell'area sulla quale insiste la struttura portuale considerata nel suo complesso. Tale dato trova in ogni caso ampia conferma nel testo della concessione originariamente rilasciata in data 22.6.1974 dall' [redacted] e nella successiva autorizzazione al subingresso di [redacted] nella medesima posizione di concessionaria.

Deve inoltre essere preliminarmente rilevato come [redacted] c. e [redacted] [redacted] non abbiano tempestivamente opposto altri decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e dal Giudice di Pace di Milano (N. 31824/06, 28179/06, 32156/06, 30551/06) su ricorso di [redacted]. I ricorsi – ritualmente prodotti nel presente giudizio - sono fondati sulle medesime argomentazioni sviluppate dall'opposta nei procedimenti riuniti e in esame in questa sede; sono inoltre inerenti all'esecuzione dello stesso contratto. Ne deriva che non può più costituire oggetto di contestazione tra quelle parti la sussistenza del rapporto di mandato sotteso a tale contratto (posto a fondamento dei ricorsi), con conseguente esclusione della possibilità di applicare la normativa in materia condominiale.

X Deve essere in ogni caso esclusa la possibilità di configurare l'esistenza di un condominio tra gli utenti del porto (la cui citazione in giudizio non è stata effettuata dagli oppositori, che non hanno inoltre chiesto la relativa autorizzazione) con riferimento alle zone nelle quali è consentito l'utilizzo da parte di ognuno di essi.

Ai medesimi sono infatti attribuite, sulla base dei singoli atti di cessione:

- la proprietà superficaria esclusivamente di un posto barca e di un box ad uso autorimessa;
- il mero godimento e uso individuali sullo specchio d'acqua (ove assegnato) e sui beni e servizi di uso comune indicati nella Descrizione delle parti comuni e relativo Regolamento.

Non vi è quindi alcuna previsione contrattuale o normativa che consenta di individuare il diritto di proprietà degli utenti sulle aree nella propria disponibilità diretta né un diritto reale sulle parti comuni. Gli stessi atti di cessione già indicati richiamano espressamente il regime di concessione demaniale che preesiste ai rapporti instaurati dal concessionario con i singoli utenti del porto.

Il provvedimento concessorio determina l'insorgere di un rapporto di natura pubblicistica, in base al quale lo Stato individua quale sia il soggetto cui affidare la gestione dell'area.

Il vincolo tra [redacted] e i singoli utenti è invece regolato dai principi in tema di mandato, in particolare sulla base del disposto di cui all'art. 1723 comma 2 c.c., di natura conseguentemente privatistica.

Va tuttavia rilevata la preminenza dell'interesse pubblico sotteso alla gestione dell'area, attestato dal rapporto concessorio sopra indicato, su quello privatistico, che segue logicamente oltre che temporalmente al primo, con la conseguenza che l'autonomia privata può spiegare i suoi effetti nell'ambito del rapporto di mandato, senza però derogare dai limiti imposti a monte dal provvedimento concessorio. Ne costituisce una indiretta conferma l'esplicito richiamo nei singoli atti di cessione del diritto di superficie al contenuto della concessione demaniale e ai relativi obblighi che [redacted] prima e [redacted] successivamente hanno assunto nei confronti della [redacted], tra i quali, a titolo di esempio, quello di cui all'art. 10 della concessione del 22.6.1974 di provvedere a propria cura e spese a tutta la gestione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite e dei fondali.

Da ciò deriva l'impossibilità di configurare la figura di un amministratore dei beni oggetto del presente procedimento diverso da quello individuato dall'Amministrazione concedente, che non potrebbe in alcun modo essere condizionata dalle delibere di una eventuale assemblea degli utenti del porto, assemblea che non avrebbe titolo per sovrapporsi alle decisioni e ai vincoli già imposti dall'Amministrazione stessa. Ne costituisce una conferma il disposto di cui all'art. 10 appena richiamato, che indica un unico gestore e destinatario di tutti gli oneri inerenti la manutenzione.

Tale disposizione non avrebbe alcun senso se potesse essere derogata e superata dalla volontà degli utenti, che non hanno alcun titolo giuridico, come precedentemente esposto, per far prevalere la propria volontà su quella della [redacted] - in posizione di preminenza derivante dall'interesse pubblico perseguito - così come del resto sancisce l'art. 10 dei singoli atti di cessione del diritto di superficie, che assegnano in via esclusiva a [redacted] ogni decisione circa la realizzazione delle opere strutturali e di manutenzione straordinaria relative alle parti comuni. X

L'esclusione della possibilità di configurare un condominio tra gli utenti dell'area e di nominare un amministratore determina l'irrelevanza degli ulteriori profili dedotti in giudizio dagli oppositori che dipendono dall'accoglimento di tali presupposti (ci si riferisce, ad esempio, alla richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi come conseguenza della mancata convocazione dell'assemblea dei comproprietari e della mancata approvazione da parte della stessa delle spese e dei relativi riparti, nonché alla richiesta di declaratoria delle dedotte nullità dipendenti dal mancato rispetto della normativa in materia condominiale).

Devono essere quindi esaminate le doglianze degli oppositori relativamente al rapporto privatistico che lega gli stessi alla concessionaria. A tale proposito si rileva che:

- l'All. E lett. f attesta la natura di mandato irrevocabile del rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicazione dell'art. 1723 comma 2 c.c.; tale configurazione giuridica è l'unica

applicabile al caso di specie, una volta esclusa la possibilità di applicare le norme sul condominio invocate dagli opposenti;

- l'All. E è espressamente richiamato nei singoli contratti di cessione delle proprietà superficiali, diventando pertanto parte integrante dell'accordo;

- la [redacted] assume l'incarico di gestire sia l'ordinaria che la straordinaria manutenzione dell'area;

- la ripartizione delle spese tra gli assegnatari avviene sulla base di una tabella millesimale appositamente predisposta;

- la concessionaria predispone e invia agli utenti il rendiconto ex art. 1713 c.c.; non è contestato che ciò sia avvenuto anche con riferimento al periodo di gestione oggetto dei singoli decreti ingiuntivi opposti in questa sede; ai singoli ricorsi per decreto ingiuntivo sono allegate le fatture poste a fondamento del credito fatto valere in via monitoria;

- gli opposenti non hanno prodotto documenti da cui possa evincersi l'esistenza di formali contestazioni relative ai vari periodi di gestione della [redacted] sino all'epoca di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio; non risulta inoltre che siano state avanzate richieste di accesso ai documenti giustificativi delle spese e che tali accessi siano stati negati dalla [redacted];

- nemmeno con riferimento al periodo considerato nei decreti ingiuntivi opposti vi è la dimostrazione di specifiche doglianze e contestazioni rispetto a singole voci di spesa, né viene dedotta la violazione dei principi risultanti dalla tabella millesimale sopra indicata e posta alla base della ripartizione delle spese tra gli utenti;

- in assenza di puntuali contestazioni, nel corso del presente giudizio e al di fuori di esso, in merito alla gestione del mandatario, che ha assolto all'onere di rendere il conto della propria gestione, non può essere avviata la procedura ex art. 263 c.p.c..

Quanto alle doglianze degli opposenti relative all'applicabilità del regime I.V.A. alle fatture emesse dall'opposta si rileva che:

- tali fatture, prodotte a sostegno dei ricorsi per decreto ingiuntivo, si riferiscono a prestazioni di servizi inerenti la gestione del porto e come tali rientrano nella previsione di cui all'art. 634 comma 2 c.p.c.; a tali prestazioni è riferito l'obbligo di rimborso da parte del mandante, che quindi necessariamente accede allo stesso regime previsto per la prestazione cui si riferisce;

- non è stata dimostrata dagli opposenti l'esistenza di alcun obbligo attuale in capo alla società opposta di restituzione di somme oggetto di un contenzioso in materia di I.V.A.. La missiva prodotta dagli opposenti, a prescindere da ogni contestazione in ordine all'assenza di data e alla riconducibilità alla volontà di [redacted], fa riferimento a una vertenza che viene

definita come pendente avanti la Corte di Cassazione, con esito pertanto ignoto e senza alcuna precisa quantificazione delle somme che dovrebbero essere detratte dagli importi dovuti da ciascuno degli utenti del porto. Anche la missiva dell' [redacted] fa riferimento a un risparmio sull'I.V.A. meramente eventuale. I contratti stipulati dai singoli utenti, infine, non attribuiscono ai medesimi alcun diritto in proposito, con conseguente irrilevanza di ogni questione relativa ad eventuali accordi precedentemente intercorsi, comunque non dimostrati.

Alla luce delle considerazioni che precedono – assorbenti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti - le opposizioni ai decreti ingiuntivi non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta le opposizioni e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi N. 35666/05, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.11.2005 nei confronti di [redacted] [redacted], N. 34972/05 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.10.2005 nei confronti di [redacted] N. 34973/05 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.10.2005 nei confronti di [redacted] N. 34971/05 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.10.2005 nei confronti di [redacted] N. 34970/05 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.10.2005 nei confronti di [redacted], N. 35667/05 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.10.2005 nei confronti di [redacted].
- 2) Rigetta ogni altra domanda.
- 3) Condanna [redacted] in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted], liquidate in € 450,00 per spese, € 1.706,00 per diritti, € 3.077,00 per onorari; oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, l'8.10.2010.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Milano, il 17 OTT. 2010

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE  
Dot. Nicola Di Biotti

